



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n° UC/TERAG16/0062340  
del 16/11/2016  
----- USCITA -----

Mod. 9

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento della Protezione Civile**

Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.)  
Art. 2, comma 1, OCDPC n. 0388 del 28.08.2016

*Prot. N°* .....  
*Risposta al Foglio del* .....  
*N°* .....

Alla Regione Marche  
Segreteria Generale  
- Posizione funzione organizzazione e  
amministrazione  
c.a. dott.ssa Daniela Del Bello  
[regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it)

**OGGETTO:** Eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 e 30 ottobre 2016 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 5 dell'articolo 2 e dell'articolo 7, commi 1 e 2, rispettivamente delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile nn. 392, 396 e 400/2016.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota dell'8 novembre u.s. in ordine alla problematica in oggetto, si rappresenta quanto appresso.

Come correttamente riportato nella comunicazione che si riscontra, le indicazioni operative impartite con la nota del 14 settembre u.s. in merito alle disposizioni contenute all'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016, al punto 1.1.2 chiariscono la portata applicativa del concetto di "impiego in sede", e, per gli aspetti che qui interessano, ha evidenziato che quest'ultimo può riferirsi unicamente al personale operante ".....nelle sole strutture di protezione civile delle 4 Regioni colpite, per le attività poste in essere per assicurare il coordinamento degli interventi e la mobilitazione degli operatori".

Lo stesso paragrafo, allo scopo di fornire ulteriori elementi di dettaglio sugli aspetti in trattazione, chiarisce che il compenso al personale delle regioni in sede può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui sussistano le tre condizioni che qui di seguito si riportano:

1. appartenenza ad una delle strutture di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria;
2. effettivo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, anche di supporto;

Foglio n. 2

3. effettivo svolgimento della prestazione come risultante dagli strumenti di rilevazione/attestazione ordinari.

Alla stregua di quanto precede appare evidente che il personale regionale appartenente a strutture diverse da quelle di protezione civile potrà accedere al trattamento economico accessorio di cui all'ordinanza n. 392/2016, e successive modifiche ed integrazioni, solo nell'ipotesi in cui, presti servizio, anche temporaneamente - in ragione delle nuove e maggiori incombenze conseguenti agli eventi sismici in rassegna - presso le predette strutture di protezione civile, e che detta assegnazione risulti debitamente attestata.

E' appena il caso di evidenziare che, unitamente alla condizione appena descritta, devono contestualmente sussistere anche quelle indicate ai punti 2. e 3 delle richiamate indicazioni operative di cui alla nota del 14 settembre 2016.

Si concorda infine sull'orientamento espresso nella nota che si riscontra in ordine alla possibilità di ricomprendere, nel concetto di impiego sul territorio sia il personale inviato in missione nei territori interessati dagli eventi sismici in rassegna, sia quello operante negli stessi luoghi per esigenze di servizio connesse all'emergenza.

IL COORDINATORE  
Immacolata Postiglione



Funzione supporto amministrativo  
e finanziario e supporto giuridico

